



Ordinanza sull'allerta e l'allarme (Ordinanza sull'allarme, OAll)

Modifica del 15 febbraio 2017

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 agosto 2010¹ sull'allarme è modificata come segue:

Titolo

Ordinanza
sull'allerta, l'allarme e la rete radio nazionale di sicurezza
(Ordinanza sull'allarme e sulla rete radio di sicurezza, OARS)

Art. 1

La presente ordinanza disciplina le competenze e la procedura:

- a. nell'ambito dell'allerta e dell'allarme nonché dell'impartizione e della diffusione di istruzioni di comportamento alla popolazione;
- b. nell'ambito dell'esercizio, della manutenzione e della salvaguardia del valore di una rete radio nazionale di sicurezza delle autorità e delle organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza ad uso della Confederazione, dei Cantoni e dei gestori di infrastrutture critiche.

Titolo prima dell'art. 2

Sezione 2: Disposizioni generali concernenti l'allerta e l'allarme

Art. 16 cpv. 2 e 3

² Emanando disposizioni sullo svolgimento di prove delle sirene e dei sistemi d'allarme.

¹ RS 520.12

³ L'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) svolge i compiti seguenti:

- a. definisce i requisiti che devono soddisfare i sistemi tecnici per dare l'allarme alla popolazione e, ad eccezione delle sirene, li mette a disposizione;
- b. garantisce la manutenzione e la prontezza operativa permanente delle componenti centrali dei sistemi tecnici per dare l'allarme alla popolazione;
- c. rilascia l'omologazione per le sirene e stabilisce i mezzi per la diffusione di comunicati d'allerta e istruzioni di comportamento.

Titolo prima dell'art. 20a

Sezione 6a: Rete radio nazionale di sicurezza

Art. 20a

¹ La Confederazione e i Cantoni allestiscono e gestiscono una rete radio nazionale di sicurezza per la collaborazione intercantonale e interorganizzativa degli organi secondo l'articolo 1 lettera b.

² L'UFPP è responsabile, in collaborazione con le autorità e le organizzazioni federali e cantonali attive nel campo del salvataggio e della sicurezza, per le componenti nazionali della rete radio di sicurezza. I compiti comprendono:

- a. l'elaborazione di direttive tecniche per l'utilizzo della rete radio di sicurezza;
- b. la pianificazione della copertura radio, delle ubicazioni e della rete radio;
- c. il coordinamento dell'interconnessione e del collegamento delle sottoreti dei Cantoni e del Corpo delle guardie di confine (Cgcf);
- d. la garanzia dell'esercizio tecnico, dell'esercizio in parallelo e della salvaguardia del valore dell'intera rete a livello nazionale;
- e. l'esercizio del Key Management Center;
- f. la gestione dei release, delle configurazioni, del ciclo di vita e delle modifiche;
- g. l'approntamento di elementi di interfaccia normalizzati;
- h. la garanzia di ampliamenti delle capacità;
- i. l'approntamento di gateway per l'esercizio in parallelo delle sottoreti esistenti e di quelle nuove dei Cantoni e del Cgcf;
- j. l'acquisizione e il rilascio di licenze a livello nazionale;
- k. la migrazione alla nuova tecnologia IP, compreso l'esercizio in parallelo;
- l. la formazione centralizzata degli utenti del sistema;
- m. la garanzia dell'alimentazione elettrica d'emergenza.

³ I Cantoni sono responsabili per le componenti cantonali della rete radio nazionale di sicurezza. Nei loro compiti rientrano in particolare:

- a. la pianificazione, l'acquisto, la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione delle sottoreti conformemente alle condizioni e alle disposizioni relative alla rete radio nazionale di sicurezza;
- b. la migrazione delle sottoreti alla nuova tecnologia IP, compreso l'esercizio in parallelo;
- c. la garanzia di collegamenti intercantionali ridondanti;
- d. la garanzia dell'esercizio, della manutenzione e della salvaguardia del valore delle centrali operative e del Management Center;
- e. la garanzia degli allacciamenti delle centrali operative tramite interfacce standardizzate;
- f. la formazione decentralizzata degli utenti del sistema;
- g. la garanzia dell'alimentazione elettrica d'emergenza.

Art. 21, rubrica

Assunzione dei costi dei sistemi tecnici destinati a dare l'allarme alla popolazione

Art. 21a Assunzione dei costi della rete radio nazionale di sicurezza

¹ La Confederazione si assume i costi per:

- a. l'approntamento, l'esercizio e la salvaguardia del valore delle componenti nazionali della rete radio di sicurezza;
- b. l'approntamento, l'esercizio e la salvaguardia del valore di ubicazioni della rete radio nazionale di sicurezza della Confederazione e delle loro infrastrutture;
- c. l'approntamento dei terminali e l'allacciamento delle centrali operative delle autorità e delle organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza a livello nazionale;
- d. l'approntamento dei terminali della protezione civile.

² I Cantoni si assumono i costi per:

- a. l'approntamento, l'esercizio e la salvaguardia del valore delle componenti cantonali e delle infrastrutture delle loro sottoreti;
- b. l'allacciamento delle infrastrutture delle loro sottoreti alle componenti nazionali;
- c. i collegamenti ridondanti tra le sottoreti;
- d. l'approntamento dei terminali e l'allacciamento delle centrali operative delle autorità e delle organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza a livello cantonale.

³ Il Cgcf e i Cantoni stabiliscono, d'intesa con l'UFPP, le quote di partecipazione ai costi derivanti dalla contenza degli impianti di trasmissione per i gestori di sottorete interessati.

⁴ I gestori di infrastrutture critiche si assumono i costi dei propri terminali.

Titolo prima dell'art. 22

Sezione 8: Restrizioni della proprietà e responsabilità

Art. 22

¹ I proprietari e i locatari sono tenuti a tollerare sui loro fondi le infrastrutture per l'allerta e l'allarme. L'eventuale deprezzamento è equamente risarcito.

² Se un terzo subisce un danno causato da un dispositivo di cui al capoverso 1 ubicato su un fondo privato, la responsabilità ricade su chi è incaricato della manutenzione del dispositivo in questione. Se il danno è imputabile a premeditazione o negligenza grave del proprietario, questi risponde del danno.

³ Le restrizioni della proprietà e la responsabilità per infrastrutture della rete radio nazionale di sicurezza sono disciplinate dalla legge del 30 aprile 1997² sulle telecomunicazioni.

Art. 24a Disposizioni transitorie della modifica del 15 febbraio 2017

¹ La Confederazione si assume i suoi costi derivanti dall'esercizio in parallelo della rete radio nazionale di sicurezza al massimo fino al 2025.

² Può prefinanziare ai Cantoni l'ammodernamento tecnico dei loro impianti di trasmissione acquistati dopo il 2012 a condizione che in questo modo si possa abbreviare l'esercizio in parallelo e tale soluzione risulti complessivamente più economica. I Cantoni restituiscono il prefinanziamento al più tardi entro la fine del 2027.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2017.

15 febbraio 2017

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

² RS 784.10